



AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDE DI UFFICI METROPOLITANI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

UFFICI TECNICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE:

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Sandro PETRUZZI

PROGETTO:

Ing. Luciana ARIANO

Collaboratori:

----- , ----- , -----

CODICE EDIFICIO: VARI

DATA: AGO 2015

AGGIORNAMENTI:

1- _____ 2- _____

REDATTO:

VERIFICATO:

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAVOLA N°:

AD.003

Capo 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 Accordo Quadro

1. La Città Metropolitana di Torino intende stipulare un Accordo quadro per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e riparativa degli Edifici Patrimoniali non sede di uffici della Città Metropolitana di competenza come definiti dall'allegato.
2. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e riparativa, costituiti per lo più da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano l'intervento, e sono ascrivibili principalmente alle seguenti categorie: OG1, OG11, OS6, OS4, OS3.
3. Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
4. Gli interventi verranno affidati con le modalità specificate nel presente capitolato e computati a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 163/2006; in considerazione della tipologia di lavoro, la Stazione appaltante si riserva di non dare corso ad interventi fino alla concorrenza dell'intero importo al netto del ribasso di gara, qualora non necessario in base alle esigenze manutentive degli edifici.
5. Il presente capitolato disciplina l'affidamento dell'Accordo quadro nonché dei singoli contratti attuativi.

Art. 2 Importo contrattuale e prezzi

1. L'Accordo sarà articolato in unico lotto affidato ad un unico operatore economico.

Il lotto è articolato in due componenti:

manutenzione ordinaria, che comprende gli interventi dettagliati all'art. 49-50-51-52 del Capo 13 e 14.

Manutenzione riparativa, che comprende gli interventi definiti al successivo Capo 15.

	Importo lavori manutenzione ordinaria	Importo lavori manutenzione riparativa	Oneri della sicurezza	Importo totale
	46.460,33	43.539,67	5.500,00	95.500,00

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dall'ex Provincia, e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

2. I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel Prezzario della Regione Piemonte 2014, in vigore alla data di approvazione del presente capitolato, e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, così ribassati, verranno applicati alle singole quantità eseguite nell'ambito delle prestazioni comprese nei contratti esecutivi dell'Accordo,
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
3. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro i limiti dell'importo finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni così incrementate.

4. L'elenco degli edifici viene allegato al presente disciplinare quale parte integrante
5. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entità imprenditoriale, sia essa un'impresa singola, sia un'Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in possesso nel suo complesso delle qualificazioni di cui all'art. 4 e richieste ai fini dell'ammissibilità alla gara.

Art. 3 Modalità di stipulazione contrattuale

1. La Stazione appaltante provvederà all'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria mediante la stipulazione di un contratto con l'Impresa aggiudicatrice, per l'importo derivante dall'applicazione del ribasso di gara all'importo definito al precedente art. 2 per gli interventi di manutenzione ordinaria, oltre oneri di sicurezza e IVA.
2. La Stazione appaltante si riserva di affidare gli interventi di manutenzione riparativa con il medesimo contratto di cui al comma precedente ovvero mediante la stipulazione di singoli contratti nella forma della lettera d'ordine contenente l'importo dei lavori, la durata e le altre condizioni attinenti all'esecuzione; essa verrà sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa.
3. I contratti esecutivi dell'Accordo saranno stipulati interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti. L'importo dei contratti, come definito all'art. 2 comma 2 e ss, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.
4. Potranno inoltre essere richiesti interventi urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili, che dovranno essere eseguiti tempestivamente, e la regolarizzazione dell'ordinazione verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 191 co. IV del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..
5. Il presente capitolato detta le condizioni amministrative e tecniche applicabili ai contratti esecutivi dell'Accordo quadro. Pertanto tutte le disposizioni riportate si intenderanno richiamate nel contratto d'appalto e/o nelle lettere d'ordine stipulate in attuazione dell'Accordo.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 207/2010, i lavori d'importo pari a Euro 85.500,00= (comprensivo degli oneri della sicurezza) sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG2» e le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, sono le seguenti:
 - opere da ascensorista categoria OS4 importo Euro 10.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza)
2. Gli importi sopra indicati sono riferiti all'insieme delle lavorazioni comprese nella manutenzione ordinaria e nella manutenzione riparativa.
3. Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle relative alle lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione alle effettive esigenze manutentive.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.M. 37/2008, ove previsti, l'affidatario, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla

legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati dell'Accordo Quadro ovvero dei singoli affidamenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei vari contratti attuativi, e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale di ogni contratto attuativo, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato comprendente la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 2;
 - c) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;
 - d) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto,
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell'affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresì comunicare **alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti.**

Il recapito telefonico dovrà essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG. dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'affidatario ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori può aver inizio ai sensi dell'art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro è divenuta efficace.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo previsto all'art. 3 comma 2 (manutenzione ordinaria), alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.
4. L'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavori

1. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale la stazione appaltante istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di

direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 207/2010.

2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
3. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
4. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.
5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
6. L'Affidatario dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Art. 12 Organizzazione e Gestione delle prestazioni. Buoni d'ordine

7. Nell'ambito dell'Accordo Quadro **il buono d'ordine esecutivo è il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario.** Gli ordini per l'esecuzione degli **interventi** e/o dei **sopralluoghi** verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare all'utenza.

L'impresa comunicherà alla Città metropolitana la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Città metropolitana avviserà anche gli utenti degli edifici stessi dell'avvenuta chiusura dei lavori.

Al fine di evitare disfunzioni e intralci all'attività, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte che si recano nell'edificio e di comunicare le date dell'inizio dei lavori per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazione all'urgenza dell'intervento eventualmente anche mediante posta elettronica.

A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di fax.

Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi, nel buono d'ordine esecutivo ovvero nella lettera d'ordine.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

Art. 13. Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sarà vagliata dalla Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza l'applicazione di penali purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

1. L'impresa dovrà provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilità di accesso in rapporto alle condizioni di funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini previsti, la Città metropolitana applicherà una penale secondo la seguente tabella, riferita **all'inizio degli interventi**:
 - A) per la manutenzione
 - Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;
 - Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;
 - Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;
 - B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00.
 - C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo
 - D) Mancata reperibilità: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilità
2. L'applicazione delle suddette penali avverrà in conformità e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuerà un controllo oggettivo sull'effettuazione della prestazione, con le modalità che si riterranno più opportune. La D.L. riferirà tempestivamente al responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate all'impresa in forma scritta.
3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'affidatario

1. In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori può essere comunicata con ordine di servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).
2. In considerazione del tipo di servizio che l'Amministrazione deve svolgere occupandosi della manutenzione degli edifici, l'appaltatore deve garantire una capacità lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza. In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o l'Amministrazione nella persona del Responsabile del procedimento, provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto.

Si avverte che dopo 3 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del singolo contratto ovvero dell'intero Accordo Quadro – a proprio insindacabile giudizio - per grave inadempimento.

Sarà inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilità ad altro soggetto dell'Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dell'intervento, l'Affidatario dovrà segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovrà garantire il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

Dovrà essere garantita la REPERIBILITÀ in tali orari mediante comunicazione di recapiti telefonici, che dovrà avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facoltà di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza, in cui è richiesto all'impresa l'invio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilità non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 darà luogo alla comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, è tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilità di riprendere l'attività per i quali essi sono stati destinati. In caso contrario, verrà addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Città metropolitana per tale prestazione.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) **per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;**
 - b) **per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;**
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico;
 - e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:
 - a) **il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;**
 - b) **l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni**

- riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;**
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti dal presente Disciplinare;
 - f) le eventuali controversie tra l'affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale dipendente;**
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;**
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a "misura", sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a "misura" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e previsti negli atti documentali del piano d'intervento.
3. La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di opere eseguite ed alle forniture i prezzi unitari netti come definiti all'art. 2.
4. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del

prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del prezzo

1. Il pagamento in anticipazione è previsto, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, esclusivamente per le prestazioni comprese nel contratto esecutivo relativo alla manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 2 comma a.
2. Nell'ambito del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di pagamento disciplinate dall'art. 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento con l'emissione di stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilità. Negli Stati di avanzamento verranno ricomprese le lavorazioni svolte nell'ambito del contratto esecutivo per la manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 comma a e tutte le prestazioni effettuate in base a eventuali lettere d'ordine emesse nel periodo di riferimento. I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entità limitata.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) **all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;**
 - b) qualora l'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.
7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, ed entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il termine è pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'affidatario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;**
- b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.**

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis dell'art. 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalità e gli importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito..
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'affidamento in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto esecutivo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) **prevedere una somma assicurata così distinta:**
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,**
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00**
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00**
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'affidatario.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. I contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni manutentive dell'affidamento quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i

limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. La committenza si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare il numero degli edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantità degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.
I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli edifici per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrà avvenire mediante sottoscrizione di contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014.
Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del 24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data della determinazione dell'affidamento.
Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della determinazione dell'affidamento.
Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.
2. Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara di affidamento.
3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento. Anche in tal caso i prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.
4. Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonché del compenso per l'impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisori inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo, qualora nominato, e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 30;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 32.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta
6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C) per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'affidatario è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 4. L'affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 5. L'affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o 33.
 6. In particolare la ditta dovrà, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra' sollevata ed indenne la Provincia di Torino.
 7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori dagli artt. 118 c.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.

1. E' fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza, qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 31.
3. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Pertanto l'affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovrà comunicare al Committente, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni Infortuni. Inoltre l'affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, l'eventuale sostituzione dei nominativi sopra indicati.
4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto prima dell'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalità di esecuzione e le procedure di sicurezza da adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, presso: l'Ispettorato Provinciale

del Lavoro, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., l'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio d'Igiene, l'I.S.P.E.S.L., la C.E.I.A., il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modello di tale documento è allegato al contratto di appalto e verrà compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.

Verrà redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" presso ciascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritto dal Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L' affidatario può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l' affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L' affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l' affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo, specificando che lo stesso è ammesso nel limite del **30%** (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della categoria prevalente dei lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell'affidatario, con l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge. La percentuale sopra definita viene applicata all'importo complessivo delle categorie comprese nell'Accordo Quadro, a prescindere dai lavori effettivamente oggetto dei contratti esecutivi.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003, non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilità in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaffidati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, qualora nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le

sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. È considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda l'impiego di manodopera, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
 - Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
 - Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
 - Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
 - Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento l'affidatario ha l'obbligo di allegare quanto segue:
 1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 2. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
 3. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
4. La Stazione appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio del relativo DURC
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente Disciplinare non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento.

- 1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 è esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti di cui all'art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 L. 180/2011.
2. Qualora l' affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti all' affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall' affidatario principale.
5. Tutti i pagamenti effettuati da parte dell' affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L' affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e in ragione della natura giuridica dell' affidatario.
2. E' altresì obbligato a rispettare, e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, c. 6 del codice e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.
3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di cui all'art. 20 c.7, l'affidatario manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilità.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all' affidatario e ai subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell' affidatario o del subaffidatario autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l' affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L' affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito dal Direttore dei Lavori e indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici necessari; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.
3. Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta l'esecuzione nel periodo di durata di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dalla scadenza contrattuale la Direzione Lavori provvederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità indicate dall'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procederà al collaudo di singoli interventi solo nel caso di interventi di particolare complessità o quando il Responsabile del Procedimento valuti l'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all'art. 240 comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L' affidatario può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro, oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell' affidatario senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell' affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell' affidatario.
4. A carico dell' affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente disciplinare si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al**

progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) **E' a carico dell'impresa affidataria l'onere dello spostamento degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire l'esecuzione degli interventi manutentivi.** La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. **E' a carico dell'Impresa affidataria, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi.**
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subaffidatari e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;**
 - s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L' affidatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell'affidatario

1. L' affidatario è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L' affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L' affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa è dovuta in base alle norme vigenti.
4. Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
5. Nessun imprenditore potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., la quale potrà valersi per l'esecuzione di tali opere, anche di altre imprese.
6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.
7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli sarà, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere ed impianti speciali affidati ad altre ditte.
8. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potrà nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.
9. La D.L. ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioè senza che la detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.
10. L' affidatario è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni singolo lavoro, quando sia di poca entità, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornalieri e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
11. L'imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.
12. L' affidatario è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13. Dall'Impresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori.
14. Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.
15. Si ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate aliquote di maggiorazione; mentre sarà riconosciuta l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
16. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la D.L. prima dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
17. Si mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc..).

Art. 47. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell' affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'affidatario non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione è regolata da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovrà mettere a disposizione del personale a cui affida l'esecuzione dei lavori un automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od i mezzi provvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

- a) l'autocarro fino a 35 qj comprensivo di autista;
- b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m. 4;
- c) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
- d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;
- e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
- f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingorgo stradale;
- g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:

- 1) steccati;
- 2) paranchi e argani di qualunque portata;
- 3) castelli a ruote di qualunque altezza;
- 4) scala porta;
- 5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a metri 4;
- 6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessità della loro costruzione, in relazione all'esecuzione delle predette opere in fabbricati esistenti, dovrà essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia all'approntamento dei mezzi provvisori, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Il nolo dei predetti mezzi provvisori sarà retribuito in base all'elenco prezzi.

PARTE SECONDA

CAPO 13- MANUTENZIONE ORDINARIA

I lavori oggetto della presente parte seconda riguardano:

- interventi relativi alla manutenzione ordinaria di parte edile e di impiantistica antincendio;
- manutenzione delle aree verdi;
- interventi su materiali contenenti amianto;
- interventi su impianti elettrici ed ascensori.

ART. 49 - Manutenzione Ordinaria

La manutenzione ordinaria consiste nell'insieme di attività (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie, gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, impianti elettrici ed ascensori, etc.) che consentano di ottenere che l'immobile sia conservato al miglior livello di qualità possibile, in modo da garantire i servizi per i quali lo stesso è stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo.

ART. 50- Prestazioni della manutenzione ordinaria

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che l'immobile sia mantenuto al miglior livello di qualità possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti:

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;
- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti
- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque meteoriche;
- spurgo pozzi (canal jet);
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna (compresa la tracciatura dei campi);
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- interventi di sgombero neve;
- cancellazione scritte sui muri;
- manutenzione aree verdi ;
- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;
- sostituzione di parti dell'impianto antincendio;
- sostituzione di parti di impianto elettrico e realizzazione di nuove parti di impianto;
- sostituzione di parti dell'impianto ascensore;
- manutenzione impianti per l'automazione dei cancelli;
- manutenzione impianti video a circuito chiuso per il controllo degli accessi;
- manutenzione impianti antintrusione.

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa aggiudicataria su semplice richiesta della Città Metropolitana di Torino.

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la Città Metropolitana si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente capitolato.

Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati è compreso nell'importo relativo alla manutenzione ordinaria, di cui all'art. 2.

ART. 51 – Manutenzione aree verdi

Nella manutenzione ordinaria delle aree verdi (giardini, aiuole, prati, scarpate, boschi, vialetti, piazzole, etc.) sono comprese le prestazioni e le forniture di seguito elencate, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva:

1 - Tagli dei tappeti erbosi esistenti nelle aiuole circostanti gli edifici e rifinitura del taglio mediante sbordatura ai tronchi degli alberi, alla base dei cespugli e delle siepi lungo i cordoli. Immediato allontanamento e trasporto alla discarica dei materiali di risulta.

2 - Ricarica delle zone prative, livellamento della aiuole, irrigazione nei periodi di siccità delle aree verdi e conseguente zappettatura attorno agli alberi.

3 - Concimazione primaverile e/o autunnale eseguita con concimi organici od inorganici soprattutto di tipo azotato sulle aiuole circostanti gli edifici scolastici, comunque situate all'interno della recinzione, su indicazione della Direzione Lavori.

4 - Applicazione di diserbante nei viali e nei cortili, lungo i cordoli delimitati le aiuole e nelle aree attrezzate per lo sport, aree incolte, su indicazioni della D.L.

5 - Potatura e spollanatura degli alberi recenti, adulti e monumentali, dei cespugli e delle siepi con immediato trasporto alla discarica del materiale di risulta.

6 - Trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici da effettuarsi all'inizio della primavera su tutte le piante che risultassero infestate.

7 - Taglio delle erbacce, degli arbusti infestanti, dei rovi spinosi, asportazione immediata e condotta alla discarica dei materiali di risulta.

8 - Asportazione e condotta alla discarica delle foglie cadute.

9 - Abbattimento degli alberi, dei cespugli e delle siepi morte impiantati nelle zone prative, con estirpazione delle ceppaie nonche' ogni opera che si renda indifferibile e che potrà scongiurare un pericolo.

10 - Provvista e stesa di terra agraria, concimi, sementi per formazione di zone prative.

11 - Provviste e messa a dimora di nuove piante, cespugli, siepi.

12 - Asportazione di cartacce, bottiglie, ecc., dai prati, cortili, intercapedini, grondaie, tetti piani su indicazione della D.L.

13 - Spietramento a mano sulle zone a prato, su indicazione della D.L.

14 - Manutenzione dei boschi eventualmente esistenti in edifici compresi nel presente appalto, consistente in:

a) taglio dei rovi spinosi, dei cespugli infestanti, esistenti nel sottobosco e conseguente asportazione e condotta alla discarica dei materiali di risulta;

b) bonifica del terreno mediante l'asportazione di tutti i materiali inerti e rifiuti esistenti sui terreni soprattutto a seguito di discarica dei cantieri edili e trasporto alle pubbliche discariche;

c) rimozione di alberi, tronchi e rami secchi, già caduti con trasporto alle pubbliche discariche;

d) localizzazione degli apparati radicali dei cespugli infestati, già precedentemente tagliati ed irrorazione dei medesimi con preparati atti ad impedirne o comunque limitarne la rinascita;

e) taglio a mano di tutte le restanti erbacce infestanti e rifiniture del taglio mediante sbordatura ai tronchi degli alberi, sul limitare delle aiuole e lungo i cordoli;

f) potatura di tutti gli alberi recenti e cespugli sani esistenti;

g) abbattimento, per tagli alla base, di tutte le piante di ceduo morte e malformate e conseguente estirpazione delle ceppaie;

h) rimozione di tutte le piante abbattute, dei rami potati, dell'erba tagliata e comunque di tutti i restanti materiali di risulta, con conseguente pulizia generale del comprensorio;

i) raccolta foglie.

15 - Lavori di dendrochirurgia su alberi adulti.

La terra per la formazione delle zone verdi, delle aiuole, e per il piantamento di alberi ed arbusti, deve essere prelevata da strati superficiali attivi, in tempera di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5%.

Le sementi per prati dovranno avere una purezza del 93% ed una germinabilità dell'85%.

E' in ogni caso compresa nella voce di formazione di zone prative, ogni operazione atta a dare l'opera completa ed a regola d'arte, senza che per questo possa l'Impresa accampare alcuna pretesa di compenso, essendo questi interventi già compresi nel prezzo della formazione del prato.

Per l'albero fornito e messo a dimora, dovrà essere fornita dall'Impresa appaltatrice la garanzia dell'attecchimento da estendersi al termine della stagione estiva successiva al piantamento.

Nel caso di mancato attecchimento, l'Impresa appaltatrice è tenuta alla sua gratuita sostituzione con esemplare di analoghe caratteristiche durante la prima stagione successiva ed idonea al piantamento.

ART. 52– Interventi su materiali contenenti amianto

Ove l'impresa debba intervenire in ambienti e/o manufatti contenenti amianto, è fatto obbligo che essi debbano essere eseguiti da personale avente i requisiti soggettivi in regola con la normativa "Amianto" (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).

La Città Metropolitana si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

La Città Metropolitana si impegna, altresì, a comunicare all'impresa aggiudicataria l'elenco degli edifici contenenti amianto.

Gli interventi di manutenzione di cui al presente appalto dovranno essere eseguiti adottando le modalità di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attività di Manutenzione e custodia".

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco, che nel caso dovrà avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali dispersioni di fibre.

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrà avvenire con aggiunta di lastre in plastica, lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andrà rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi ai disposti del D. LG 81/2008.

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione ordinaria e bonifica delle coperture e degli eventuali altri componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verrà contabilizzato a misura, con previsione di effettuare le seguenti tipologie di lavori:

Interventi Di Riparazione

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti interventi particolari in cui sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;
- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese eventuali sigillature longitudinali e di colmo;
- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualunque sito dell'edificio depositate.
- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;
- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di amianto;
- Interventi di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si presentino danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;
- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai, cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori muniti di filtri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, avverrà in base al Prezzario della Regione Piemonte.

CAPO 14- MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO, DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

E' da considerarsi compresa nel presente appalto la manutenzione degli impianti antincendio, stazioni di pompaggio, impianti di diffusione sonora, impianti di rivelazione gas, impianti di rivelazione fumi e segnalazione ottico acustica, impianti di rivelazione e spegnimento (sprinkler), impianti ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servoscala e degli impianti elettrici.

ART. 53 – Manutenzione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo

Le opere comprese nella manutenzione dei presidi antincendio, comprese le stazioni di pompaggio, impianti di diffusione sonora, impianti di rivelazione gas, impianti di rivelazione fumi e segnalazione ottico acustica, impianti di rivelazione e spegnimento (sprinkler) negli edifici già di competenza della Città Metropolitana, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, sono le seguenti:

- 1) Verifica quadrimestrale di tutti gli impianti sovracitati comprendente:
 - controllo visivo dello stato della centrale nel suo ambiente
 - controllo dello stato delle batterie
 - controllo della ricarica a mezzo amperometro
 - controllo alimentatore di rete, livelli di tensione a vuoto e sotto carico con relativi strumenti
 - controllo di tutte le luci di segnalazione
 - simulazione di fasi contatti per il rilevamento di tutte le schede presenti
 - controllo funzionamento sirena centrale
 - simulazione di linea in corto e linea aperta di ogni zona per la rilevazione di anomalie nelle relative schede
 - prova di simulazione allarme
 - prova del funzionamento delle sirene allarme
 - controllo nelle centrali dotate di spegnimento delle linee dei pressostanti, delle elettrovalvole, delle schede di scarica e della loro eventuale temporizzazione
 - controllo delle targhe di segnalazione
 - pulizia dei rilevatori con gas ecologico
 - prova dei pulsanti di allarme
 - prova dei pulsanti di scarica
 - prova del sistema del doppio consenso
 - controllo di funzionamento di comandi a distanza
 - prova automatismi evacuatori
 - controllo elettrovalvole degli impianti gas dei laboratori
 - controllo elettromagneti delle porte Rei
- 2) Verifica quadrimestrale di tutti gli impianti antintrusione comprendente:
 - controllo dello stato della centrale nel suo ambiente
 - controllo dello stato delle batterie ed eventuale sostituzione
 - controllo della ricarica a mezzo amperometro
 - controllo alimentatore di rete, livelli di tensione a vuoto e sotto carico con relativi strumenti
 - controllo e prova di funzionamento delle sirene di allarme, tastiere, inseritori
 - simulazione di linea in corto e linea aperta di ogni zona per la rilevazione di anomalie nelle relative schede
 - prova di simulazione allarme
 - controllo dei combinatori telefonici
 - pulizia e controllo dei sensori e dei contatti magnetici
 - controllo, pulizia e regolazione allineamento delle barriere

- Inserimento di nuovi codici di sicurezza per la gestione dell'impianto e di nuovi numeri telefonici per i combinatori
 - Inserimento e modifica dei messaggi vocali di allarme
- 3) Controllo quadrimestrale delle stazioni di pompaggio, vasche di accumulo, idranti, naspi, prese antincendio, manichette, colonnine soprasuolo o prese sottosuolo antincendio.
In particolare occorre effettuare un controllo quadrimestrale consistente nella prova della pressione statica dell'idrante idraulicamente più sfavorevole presente nell'edificio, ed un controllo annuale della pressione dinamica della postazione più sfavorevole (secondo quanto previsto dalla norma UNI-EN671/1/2/3 e dalla norma UNI 10779). A tal fine, negli edifici dove non è presente la stazione di pompaggio, occorre collocare, sull'idrante nella posizione idraulicamente più sfavorevole, un manometro di controllo con relativo rubinetto di scarico, intendendosi questa operazione ricompresa nel canone.
- 4) Verifica quadrimestrale degli impianti di segnalazione ottico-acustica, per l'evacuazione in caso di necessità, degli impianti di diffusione sonora e della relativa funzionalità dei gruppi di continuità.
- 5) Esecuzione di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione delle anomalie riscontrate, riportando gli impianti a livello di funzionalità di tutti i componenti.

Si intendono comprese nel canone le sostituzioni dei seguenti componenti degli impianti su menzionati:

- rilevatore fumi;
- rilevatore gas;
- pulsanti di sgancio;
- targhe ottico-acustiche;
- autoparlante per la diffusione sonora;
- batterie fino a 60 Ampere/h.

Gli interventi riguardanti centralina, schede, alimentatori, moduli di alimentazione, UPS, amplificatori, equalizzatori e batterie oltre i 60 Ampere/h si intendono esclusi dal canone, previo immediato avviso alla Direzione Lavori e autorizzazione della stessa con l'emissione del relativo ordine.

I componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di controllo per un periodo di quindici giorni, trascorsi i quali andranno smaltiti dall'appaltatore a suo carico, in discarica autorizzata secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su appositi report predisposti dalla ditta e trasmessi alla D.L., per la verifica, entro 15 giorni dalla scadenza del quadrimestre.

Negli edifici in cui sono presenti gli impianti dovranno essere tenute le schede sulle quali saranno annotate la data delle visite, delle verifiche, degli interventi e la firma del tecnico intervenuto avvallata dalla firma del responsabile dell'istituto o dell'edificio a ciò preposto.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere annotate in un apposito registro predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. Min. Interno 26 agosto 1992.

In mancanza delle annotazioni confermant i controlli quadrimestrali (report trasmessi ai tecnici Città Metropolitane e schede nei singoli Istituti) non verrà effettuato il pagamento del canone di manutenzione del periodo.

Qualora la Ditta sollecitata non intervenisse per l'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori farà eseguire i lavori da altra Ditta e l'importo relativo sarà detratto all'atto della liquidazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a cause di forza maggiore (danneggiamenti, svuotamenti accidentali o di servizio di impianti fissi di spegnimento) che saranno ordinati secondo le procedure tipiche della manutenzione riparativa.

A richiesta della Città Metropolitana la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare la Manutenzione Ordinaria degli estintori, previo concordamento dei relativi prezzi da rilevarsi secondo i prezziari e/o mediante indagine di mercato secondo le disposizioni vigenti.

Ai prezzi così rilevati sarà applicato il ribasso di gara.

L'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori è tenuto a comunicare alla D.L. il nominativo/i della persona/e responsabile della effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo ai fini dell'autorizzazione all'ingresso degli edifici di competenza.

Si precisa che l'importo del canone è stato determinato ipotizzando che le prestazioni indicate vengano effettuate su tutti gli impianti presenti negli edifici.

Qualora, per qual si voglia motivo, gli impianti di cui sopra non dovessero essere funzionanti, il canone come sopra individuato sarà rideterminato in proporzione al numero degli impianti non funzionanti.

ART. 54 – Manutenzione degli impianti ascensori, montacarichi e montascale

E' da considerarsi compresa nel presente appalto la manutenzione degli impianti ascensori, montacarichi, servoscala e piattaforme elevatrici.

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire un livello di efficienza tale da assicurare che nessuno degli interventi su richiesta rimanga evaso per un periodo superiore ad un giorno.

Le opere comprese nella manutenzione degli ascensori, montacarichi e montascale negli edifici di competenza provinciale individuati con numero sulla colonna "Manutenzione ascensori", senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, sono le seguenti:

A) Verifiche trimestrali di manutenzione

Verifiche trimestrali dell'impianto da effettuarsi da parte di personale specializzato a norma di Legge e patentato, che dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

pulizia:

locali macchina

tetto di cabina

rinvii

fossa

apparecchiature esistenti nel locale macchine, nel vano di corsa

rotaie di guida

porte di piano

interno cabina (compresa la pulizia delle canaline delle porte)

verifica e controllo

Componenti per quadri di manovra:

Salvamotore magnetotermico;

Interruttori magnetotermici e differenziali;

Alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone;

Relé di qualsiasi tipo;

Teleruttori;

Gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D);

Trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti;

Valvola automatica manovra o luce;

Gruppo ritardatore;

Raddrizzatore di corrente;

Selettore elettrico di manovra.

Gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità:

Argano;

Coppia vite senza fine-ruota elicoidale;

Bronzine;

Puleggia di trazione;

Cuscinetto reggispinta;

Gruppo freno;

Elettromagnete del freno

Bobina dell'elettromagnete;

Ganasce del freno

Ferodi;

Molle e tiranti freno;

Motore aprifreno;

Bronzine motore;

Motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento;
Apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano:
Linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme ecc ecc);
Linea elettrica luce vano corsa;
Sistema citofonico;
Apparecchio telefonico di emergenza in cabina;
Pattini del contrappeso;
Serbatoio olio per ingrassaggio guide;
Serratura e controsserratura;
Apertura e chiusura porte di piano;
Fissaggio pannelli porte di piano;
Bobina di sgancio esterna sottovetro;
Bottoniera di piano;
Ammortizzatore a molla sotto il contrappeso.
Apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina:
Tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra;
Linee di forza motrice;
Linee freno;
Impianto di illuminazione;
Linee di terra;
Porta locale;
Cassetta porta-chiavi esterna.
Funi di sollevamento:
Funi di trazione e sollevamento
Cabina:
Rivestimento cabina;
Ante cabina;
Maniglie porte;
Cerniere porte;
Fondo di cabina;
Tappeto o pavimento cabina;
Specchiature cabina (vetro, specchio o altro);
Elettromagnete con relativo pattino retrattile;
Bottoniera di cabina;
Operatore porte automatico completo di sospensione;
Fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica;
Pattini di scorrimento con relativi supporti;
Gruppo paracadute;
Illuminazione di emergenza;
Targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa.
Centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche:
Elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori;
Termostato olio;
Termostato resistenza scaldia olio;
Guarnizione pistone;
Funi;
Olio centralina con relativo rabbocco;
Centralina ascensore;
Gruppo motore pompa;
Valvole varie;
Manometri;
Termostati;
Dispositivo automatico ritorno al piano:
Dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza;

Batterie tampone, caricabatteria e centralina;

Servoscala:

prove di funzionamento, controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali, prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari componenti, verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi e tutte le opere di manutenzioni necessarie ad un corretto funzionamento dello stesso, segnaletica varia.

Le verifiche periodiche dovranno essere eseguite nei giorni stabiliti, concordati con l'Ufficio Tecnico come da calendario che la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare all'inizio dei lavori e dovrà essere annotata su apposita scheda a disposizione dell'Ufficio Tecnico l'avvenuta verifica, vistata e timbrata da un responsabile dell'edificio in cui l'impianto e' installato.

B) Interventi su chiamate

Invio immediato sul posto di personale specializzato, durante l'orario normale di lavoro per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio, dietro semplice richiesta di un responsabile dell'edificio o della D.L.. Gli oneri relativi a detti interventi sono a totale carico della Ditta.

Tale servizio deve essere garantito anche al di fuori del normale orario di lavoro, ossia 24 ore su 24.

Entro trenta giorni dall'inizio del servizio inoltre dovrà essere posta su ogni impianto una targhetta recante i numeri telefonici cui fare riferimento in caso di necessità; in mancanza di tale adempimento si procederà ad applicare una penale pari a euro 100.00 per ogni impianto che verrà detratta dal pagamento del primo canone.

C) Verifiche semestrali

Verifiche semestrali agli impianti in conformità a quanto descritto dal comma 4 art. 19 del D.P.R. 1497 del 29/05/1963 e dall'art. 15 del D.P.R. 162/1999.

Dette verifiche dovranno essere eseguite da personale tecnico abilitato che provvederà ad una revisione generale dell'impianto ed alla redazione del verbale sull'apposito libretto di matricola.

Le verifiche dovranno essere altresì annotate in un apposito registro predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. Min. Interno 26 agosto 1992.

D) Visita di controllo annuale

Un tecnico specializzato effettuerà ogni anno un esame completo di tutte le installazioni, compilando un rapporto dettagliato sulle condizioni di conservazione e manutenzione, formulando le eventuali proposte per il miglioramento dell'efficienza degli impianti.

E) Assistenza

Assistenza a mezzo di personale tecnico abilitato alle verifiche di controllo, sia periodiche, sia straordinarie, effettuate dall'I.S.P.E.S.L. o dalle A.S.L. e alti organismi a ciò abilitati, quando e se dovute.

La Ditta manuttrice è tenuta, dietro ordine della D.L., a richiedere le eventuali verifiche straordinarie e provvedere sempre ed in ogni caso ai versamenti all'U.S.L. o all'Ente proposto anche per le visite periodiche.

In caso di fermo di un impianto da parte dell'Ingegnere Ispettore dell'I.S.P.E.S.L. o dell'A.S.L. dovuto a cause esclusivamente imputabili alla Ditta, la stessa dovrà provvedere a sue spese alla rimessa in esercizio (tasse e verifiche comprese) e le sarà detratto il canone per il periodo di fermata.

F) Tempi d'intervento

Entro 2 ore dalla chiamata la ditta dovrà eliminare l'inconveniente se questo è lieve. Qualora fossero necessari ricambi difficilmente reperibili o riparazioni di notevole entità da effettuarsi presso officine specializzate, tali prestazioni saranno disciplinate dalla sez.IV .

Per particolari impianti la Direzione Lavori ha facoltà di indicare tempi anche più brevi.

Gli interventi che richiedono il fermo dell'impianto sono da effettuarsi nei tempi indicati dalla Direzione Lavori, anche al di fuori del normale orario di lavoro e ricadenti in giorni non lavorativi.

G) Verifiche periodiche di cui al D.P.R. 30/04/1999 n. 162

Sono altresì a carico della Ditta i costi relativi all'assistenza alle visite periodiche di cui al D.P.R. 162/99 e le relative visite straordinarie che si rendessero necessarie; tali visite saranno da effettuarsi a cura di organismo notificato a scelta dell'Amministrazione.

La Ditta provvederà a sue spese a riparare tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio e comunque dovrà intervenire quando la D.L. lo riterrà opportuno.

Tali parti, comprese nell'importo del canone, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, sono le seguenti:

Cabina: bottoni segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, contatti porte.

Piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte.

Vano: nastro selettore, lampade per illuminazione.

Locali macchine: contatti, bobine, contattori, relais, interruttori di protezione, prese, lampade.

E' tassativamente richiesto che i pezzi di ricambio siano originali, come si potrà dimostrare con la bolla di accompagnamento.

I componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di controllo per un periodo di quindici giorni, trascorsi i quali andranno smaltiti dall'appaltatore a suo carico, in discarica autorizzata secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione.

Solo qualora la D.L. lo ritenga effettivamente necessario, al fine di garantire una migliore funzionalità degli impianti, ed evitare l'eccessivo ripetersi di disservizi, si potrà optare per la sostituzione parziale o integrale di componenti dell'impianto, da effettuarsi con la stessa procedura prevista per le opere di manutenzione riparativa.

I) Pulizie interne ed esterne delle cabine ed interno vani corsa

a) E' a carico della Ditta la pulizia del tetto della cabina, del relativo vano corsa, e della fossa sottostante di tutti gli impianti elevatori.

b) Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite ogni trimestre per ogni impianto.

c) Rimane a carico della Ditta la fornitura delle necessarie opere straordinarie di pulizia delle parti precitate per eventuali imbrattamenti da grasso e lubrificanti vari applicati in fase di manutenzione.

d) Inoltre, entro tre mesi dalla consegna dei lavori la Ditta dovrà provvedere alla pulitura dei vetri del vano corsa, sia dalla parte interna che dall'esterno.

e) In caso di mancata esecuzione di dette pulizie la Committenza si riserva la facoltà di farle eseguire tramite terzi addebitandone l'importo all'Appaltatore e scontando dal pagamento del canone.

L) La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, un sopralluogo generale al fine di effettuare l'aggiornamento del censimento ed il check-up di tutti gli impianti, siano essi ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici, rilevandone caratteristiche tecniche, i numeri di matricola e quanto altro verrà giudicato necessario dalla D.L..

La ditta dovrà restituire tale censimento su supporto cartaceo (o informatico, a richiesta della Provincia), sottoscritto da tecnico abilitato ed integrato, per ogni edificio, di note e consigli mirati alla ottimizzazione gestionale degli impianti.

Ai fini dell'aggiornamento verrà consegnata dai tecnici provinciali tutta la documentazione già in possesso di questa amministrazione.

L'onere delle prestazioni di cui al presente articolo è compreso nell'importo del canone.

L'eventuale esecuzione di lavori mirati all'ottimizzazione gestionale di cui sopra potranno essere affidati alla ditta aggiudicataria, salva comunque la facoltà per la Provincia di affidarli ad altre ditte.

La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un referente e comunicarlo alla D.L. al momento della consegna dei lavori. Egli sarà il Responsabile della Manutenzione degli ascensori a cui il D.L. potrà rivolgersi 24 ore su 24 compresi i festivi. Dovrà essere un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/99 e dovrà essere fornito di proprio recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.

Nel locale macchine di ogni impianto dovrà essere tenuta ben visibile una scheda sulla quale saranno annotate la data delle visite di verifica e la firma del tecnico intervenuto, avallata dalla firma del segretario economo dell'Istituto o di altro responsabile dell'edificio.

In mancanza delle annotazioni confermant i le prestazioni non verrà effettuato il pagamento del canone di manutenzione del periodo.

In caso di sospensione dell'esercizio dell'impianto, dipendente da qualsiasi motivazione (compreso l'adeguamento normativo), il canone verrà ridotto al 30% a partire dal giorno di fermo; la Ditta appaltatrice dovrà comunque provvedere a quegli interventi di carattere manutentivo atti a garantire la buona conservazione di tutto l'impianto sino alla rimessa in funzione.

In caso di cessazione dell'esercizio, per qualsiasi motivo, la Provincia diminuirà il canone previsto in ragione degli impianti coinvolti.

CAPO 15 - MANUTENZIONE RIPARATIVA

ART. 55 – Manutenzione riparativa

Ai fini del presente appalto si specifica che per manutenzione riparativa devono intendersi gli interventi di manutenzione, che non rientrano per tipologia nelle opere comprese nella CAPO 13, ivi compresi gli interventi di adattamento funzionale, gli interventi urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili, che presentino una maggiore consistenza tecnica e/o economica.

INDICE

<i>Art. 1 Accordo Quadro</i>	1
<i>Art. 2 Importo contrattuale e prezzi</i>	1
<i>Art. 3 Modalità di stipulazione contrattuale</i>	2
<i>Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili</i>	2
<i>Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti</i>	2
<i>Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato d'appalto</i>	3
<i>Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto</i>	3
<i>Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	3
<i>Art. 9. Rappresentante dell'affidatario e domicilio; direttore di cantiere</i>	3
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	4
<i>Art. 10. Consegna e inizio dei lavori</i>	4
<i>Art. 11. Direzione lavori</i>	4
<i>Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	5
<i>Art. 13. Proroghe</i>	6
<i>Art. 14 Penali in caso di ritardo</i>	6
<i>Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'affidatario</i>	6
<i>Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	7
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	8
<i>Art. 17. Lavori a misura</i>	8
<i>Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera</i>	9
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	9
<i>Art. 19. Anticipazione del prezzo</i>	9
<i>Art. 20. Pagamenti in acconto</i>	9
<i>Art. 21 Pagamenti a saldo</i>	10
I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.	10
<i>Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo</i>	10
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	11
<i>Art. 23. Cauzione definitiva</i>	11
<i>Art. 24. Riduzione delle garanzie</i>	11
<i>Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa</i>	11
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	12
<i>Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici</i>	12
<i>Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i>	13
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
<i>Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</i>	14
<i>Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere</i>	14
<i>Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.</i>	15
<i>Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo</i>	16
<i>Art. 32. Piano operativo di sicurezza</i>	16
<i>Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	17
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	17
<i>Art. 34 Subappalto</i>	17
<i>Art. 35 Responsabilità in materia di subaffidamento</i>	17
<i>Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto</i>	18
<i>Art. 37. Pagamento dei subappaltatori</i>	18
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	19
<i>Art. 38. Definizione delle controversie</i>	19
<i>Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i>	19

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	20
<i>Art. 40 Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	20
<i>Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione</i>	20
<i>Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati</i>	20
CAPO 12. NORME FINALI	21
<i>Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti</i>	21
<i>Art. 44. Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	21
<i>Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'affidatario</i>	21
<i>Art. 46 Obblighi speciali a carico dell'affidatario</i>	24
<i>Art. 47. Custodia del cantiere</i>	25
<i>Art. 48. Mezzi provvisori</i>	25
PARTE SECONDA	27
CAPO 13- MANUTENZIONE ORDINARIA	27
<i>ART. 49 - Manutenzione Ordinaria</i>	27
<i>ART. 50- Prestazioni della manutenzione ordinaria</i>	27
<i>ART. 51 – Manutenzione aree verdi</i>	28
<i>ART. 52– Interventi su materiali contenenti amianto</i>	29
CAPO 14- MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO, DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO, DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.	31
<i>ART. 53 – Manutenzione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo</i>	31
<i>ART. 54 – Manutenzione degli impianti ascensori, montacarichi e montascale</i>	33
CAPO 15 - MANUTENZIONE RIPARATIVA	37
<i>ART. 55 – Manutenzione riparativa</i>	37
<i>ART. 56 – Affidamento degli interventi - Gestione e controllo del servizio</i>	Errore.

Elenco edifici patrimoniali non destinati ad uffici della Città Metropolitana

C.S.	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO		
1	4051	COMUNITA' ALLOGGIO DI PINEROLO	Pinerolo	Via Puccini, 34 - 10064	ARIANO
2	4081	MULINO DI RIVA DI PINEROLO	Pinerolo	Frazione Riva- Stradale Motta Sanctus e Rubiene n. 11 - 10064	ARIANO
3	4047	C.S.T SAN ANTONINO DI SUSÀ	Susa	Via Abeg - 10059	ARIANO
4	4050	COMUNITA' ALLOGGIO SANGANO	Sangano	Via Pinerolo / Via Susa 77 - 10059	ARIANO
5	4024	PISCINA DI CALUSO	Caluso	Frazione Arè - Via Duca delgi Abruzzi - 10011	ARIANO
6	4059	C.S.T DI CHIERI	Chieri	Vicolo Albussano, 4 - 10023	ARIANO
7	4026	EX SCUOLA MARTIRI DEL CUDINE DI CORIO C.SE	Corio C.se	Fraz. Cudine - 10070	ARIANO
8	4046	EX COMP. VIVAIO ED EDIFICI DI GRUGLIASCO	Grugliasco	Corso Allamano 131 / Via Crea 27-30 - 10095	ARIANO
9	4086	IMMOBILE	Torino	Corso Brescia, 10	ARIANO
10	4025	CENTRO POLISPORTIVO DI LANZO	Lanzo	Fraz. Grange	ARIANO
11	4061	C.S.T DI LANZO TORINESE	Lanzo T.se	Via Bocciarelli, 2 - 10074	ARIANO
12	4056	C.S.T E C.A. PRESSO VILLA FRANEL DI MONCALIERI	Moncalieri	Strada Torino, 132 - 10024	ARIANO
13	4060	C.S.T. EX CASCINA COLOMBETTO DI MONCALIERI	Moncalieri	Borgata Santa Maria - 10024	ARIANO
14	4034	EX CONVITTO GUTTERMAN DI PEROSA ARGENTINA	Perosa Argentina	Via Gutterman - 10063	ARIANO
15	4036	ALLOGGIO DI TORINO	Torino	Via Peano, 3 - Il piano - 10098	ARIANO
16	4021	ABBZIA DELLA NOVALESA	Torino	Borgo San Pietro	ARIANO
17	4008	ALLOGGIO DI TORINO	Torino	Corso Arimondi, 7 - 10129	ARIANO
18	4037	C.S.T DI TORINO / ASL	Torino	P.zza Massaua, 18 - 10146	ARIANO
19	4038	C.S.T DI TORINO	Torino	Via Bologna, 90 - 10154	ARIANO
20	4039	C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI TORINO	Torino	Via Rivarolo, 7 / Via La Salle 14	ARIANO
21	4003	CASERMA BERGIA DI TORINO	Torino	Via S. Croce, 4 - 10123	ARIANO
22	4040	COMUNITA' ALLOGGIO DI TORINO	Torino	Via Sidoli, 18 - 10135	ARIANO
23	4043	COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI DI TORINO	Torino	Via Baracca, - 10147,	ARIANO
24	4083	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI TORINO	Torino	Via Pietro Cossa, 22 - 10146	ARIANO
25	4007	EDIFICIO E BASSO FABBRICATO DI TORINO	Torino	Via Brione, 38	ARIANO
26	4012	EX IPIM DI SUPERGA	Torino	Strada funicolare di Superga, 47	ARIANO
27	4010	N. 2 ALLOGGI DI TORINO	Torino	Via Peano, 3 - 10129	ARIANO
28	4002	PALAZZO DELLA PREFETTURA DI TORINO	Torino	Piazza Castello, 205 - 10124	ARIANO
29	4020	M.I.U.R. Centro Servizi Amministrativi	Torino	Via Coazze, 18 - 10138	ARIANO
30	4009	STRUTTURA SOCIO SANITARIA DI TORINO	Torino	Corso Lombardia,	ARIANO
31	4004	UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE DI TORINO	Torino	Corso Vittorio Emanuele II n. 70	ARIANO
32	4084	EX CASE ANAS DI MONCALIERI	Moncalieri	Via Cavour, 30	ARIANO
33	4087	AREA PONTE MOSCA	Torino	Via Aosta	ARIANO
34	4088	FOGNATURA DI STRADA DEL MAINERO	Torino	Strada del Mainero	ARIANO
35	4089	CIAC DI VALPERGA CANAVESE	Valperga C.se	Via Mazzini, 80	ARIANO
36	4090	SUCC. UFF. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO	Torino	Via San Tommaso, 17	ARIANO
37	4092	N. 2 ALLOGGI DI AVIGLIANA	Avigliana	Via Gramsci, 12	ARIANO
38	4093	MAGAZZINO STRADALE	Avigliana	Strada Torino-Susa (S.P. 197)	ARIANO
39	4096	MAGAZZINO STRADALE	Cavour	Via Bagnolo, 48	ARIANO
40	4097	CASA CANTONIERA	Chivasso	Via Montanaro, 43	ARIANO
41	4098	N. 2 ALLOGGI DI CHIVASSO	Chivasso	Strada Statale, 11	ARIANO
42	4101	MAGAZZINO STRADALE	Orbassano	Strada Rivalta - Po - Sangone	ARIANO
43	4102	EDIFICIO DI OULX	Oulx	Via Pelloussier, 35	ARIANO
44	4105	TETTOIA	Quassolo	Strada Provinciale 70 - località Ponte	ARIANO
45	4106	BOX	Rivoli	Via Montelimar	ARIANO
46	4108	N. 2 ALLOGGI DI S. SEBASTIANO PO	S. Sebastiano Po	Via Chivasso	ARIANO
47	4113	CASA CANTONIERA E MAGAZZINO	Venaria Reale	Strada Lanzo, 313	ARIANO
48	*	Edificio jolly per richieste di intervento in emergenza			ARIANO

48 TOTALE NUMERO EDIFICI

TOTALE MC dal 01/01/2008